

Provvedimento n. 2489 del 19 dicembre 2006

Autorizzazione di Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

VISTA l'istanza del 4 agosto 2006 con la quale Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma, Via Urbana n. 169/A, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentata da Fata Assicurazioni Danni S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 19 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

La società Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma, Via Urbana n. 169/A, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)